COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ V.A.S. SEMPLIFICATA DI CUI DELLA ALLA L.R.T. 10/2010, ART. 5, COMMA 3 TER

VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S

Pf /V.Vas 05 del 08/07/2019

==========

Il giorno 08 luglio 2019, alle ore 12,15 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli.
L'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna è il seguente:
"VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE" – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VAS di cui all'art. 5, comma 3 ter della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

Risultano le seguenti presenze ed assenze:

		Ruolo	Presenti	Assenti
1	**Arch. Gerardo Guadagni**	**Presidente**	**X**	
2	**Ing. Paolo Quieti**	**Membro effettivo**		**X**
3	**Arch. Gilda Rosati**	**Membro effettivo**	**X**	
4	**Dott.essa Maria Antonella Piccini**	**Membro effettivo**		**X**
5	**Dott.essa Brunella Proietti**	**Membro effettivo**	**X**	
6	**Geol. Gianni Amantini**	**Geologo di supporto della A.c.V.**		X

Svolge le funzioni di segretaria l'arch. Maria Luisa Sogli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 4 su 5 dei membri effettivi, alle ore 12,30 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 07/08/2012, integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06/06/2013 e con Deliberazione n. 34 del 07/02/2019, il

Comune di Sansepolcro ha nominato la Autorità competente in materia di VAS e VIA comunali (A.c.V.) ai sensi della L.R.T. n. 10/10 come modificata dalla L.R.T. n. 6/2012;

- il Comune di Sansepolcro ha adottato il proprio primo Regolamento Urbanistico, in conformità al Piano Strutturale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014;
- tale strumento è stato assoggettato a VAS avviata con l'invio del relativo Documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale in data 04/11/2013;
- a seguito del periodo di pubblicazione post adozione il procedimento del R.U. è stato suddiviso in due fasi: la prima, denominata "Primo Stralcio di R.U.", in merito alla quale la Autorità competente per la VAS del Comune di Sansepolcro si è espressa con il proprio parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 19/01/2015; tale primo stralcio di piano operativo, è entrato in vigore il 27 maggio 2015; la seconda o "Secondo stralcio di R.U." è invece stata oggetto del parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 15/04/2016 della Autorità competente per la VAS che ha definitivamente concluso il procedimento di VAS dell'intero R.U., entrato in vigore in data 13/07/2016;

VISTA la Deliberazione di indirizzo politico della Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2018, a cui è conseguito un AVVISO PUBBLICO pubblicato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R come modificato dall'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 32/R/2017, dal 30/05/2018 al 30/07/2018, per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla modifica della disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con destinazione residenziale;

PRESO ATTO che:

- a seguito del citato avviso pubblico sono pervenute 99 manifestazioni di interesse di varia complessità e tipologia;
- da una prima disamina di tali istanze è stato possibile estrapolare 4 manifestazioni di interesse di minore complessità in quanto non interessate da beni paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, interne sia al perimetro del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 07/10/2015, che al perimetro del "centro abitato" del RU (che nella sostanza risponde alla definizione di perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014) e coerenti e compatibili con il Piano Strutturale vigente e con i piani sovraordinati di Regione e Provincia; tali istanze risultano altresì finalizzate a modifiche del RU che non lasciano inalterato il dimensionamento del vigente RU;
- in riferimento a tali 4 istanze è stata quindi elaborata una variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA" approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 70 del 24/07/2019;
- sono state poi esaminate ulteriori 7 istanze, ovvero quelle riguardanti le frazioni e quelle che riguardano altre aree urbanizzate del Comune e non producono incremento di SUL oppure sono relative ad aree con permessi di costruire già rilasciati e poi decaduti; tali istanze sono state considerate coerenti con i criteri definiti nella Deliberazione di indirizzo politico della Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2018 e sono state recepite nell'ambito di uno strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE";

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 in materia di VAS prevede che: "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa*";

PRESO ATTO CHE:

- la VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE può essere approvata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, della L.R. 65/2014, come variante semplificata al R.U. in quanto non comporta nuovo impegno di suolo inedificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, prevede un modesto incremento del dimensionamento della funzione residenziale rispetto a quanto già previsto dal vigente R.U., all'interno di aree già dotate di opere di urbanizzazione;

- per gli stessi motivi la stessa variante può rientrare nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 rappresentando una modifica di carattere redazionale coerente con la disciplina generale del vigente R.U. già sottoposto a VAS.;

VISTI i seguenti elaborati facenti parte dello strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE":

Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
Elab. 02.a – Disciplina del territorio rurale – Stato attuale e modificato;
Elab. 02.b – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato
Elab. 03 – SCHEDE NORMATIVE, DI INDIRIZZO PROGETTUALE E DI VAS - Stato attuale e modificato;
Elab. 04 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Stato attuale e modificato;
Elab. 05 – SCHEDE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - Stato attuale e modificato;
Relazioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica per le modifiche relative alle istanze 30, 35, 24, 49;

DISPONE CHE

lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA" venga escluso dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. in quanto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- non avrà alcun impatto sulle varie componenti ambientali;
- non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
- non comporterà il superamento dei valori limite di qualità ambientale;
- non interessa aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o

La seduta termina alle ore 10,40.

Sansepolcro, 08/07/2019.

La Segretaria della A.c.V.: Arch. Maria Luisa Sogli

I MEMBRI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS (A.C.V.):

Il Presidente
Arch. Gerardo Guadagni

Arch. Gilda Rosati

Dott. Brunella Proietti